

**COMUNE DI CASTEL DI LUCIO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**COPIA DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 35 DEL 28/07/2023.

**OGGETTO:** Approvazione Revisione infra-periodo Piano Economico Finanziario(PEF)- Anno 2023, approvazione delle tariffe della tassa sui Rifiuti (TARI) e scadenza saldo/conguaglio TARI anno 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 17,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in prima adunanza, seduta pubblica di prima convocazione; sono presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

N. ORD.	Consiglieri		Pres.	Ass.
1	NOTO	SALVATORE	P	
2	MATASSO	FRANCESCO	P	
3	CICERO	ANTONELLA	P	
4	IUDICELLO	MARIA GRAZIA	P	
5	RIVILLI	PIETRO	P	
6	SALAMONE	ANNA	P	
7	FERRARO	ROSALIA	P	
8	NOBILE	GIUSEPPE	P	
9	LO MONACO	MARIA CHIARA		A
10	OIENI	LUCIA FRANCESCA	P	

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Assenti n. 1

Presenti n. 9

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, l'arch. Noto Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A.G. Nigrone;

*Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Giuseppe Francesco Giordano e gli assessori Giordano A., Mammana S. e Piscitello G..*

**Il Presidente del Consiglio**, constatata la presenza di n. 9 Consiglieri su 10 Consiglieri assegnati ed in carica, ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 28 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 41 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti, invita i convenuti a deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

## **Comune di Castel di Lucio – Deliberazione di C.C. n. 35 del 28/07/2023**

**Il Presidente del Consiglio Comunale** passa ad esaminare il punto 7° all'o.d.g., e procede a dare lettura integrale della proposta deliberativa in esame e chiede se qualche consigliere vuole intervenire in merito.

**Il Consigliere Nobile G.**, chiesta e ottenuta la parola, chiede il rinvio dell'argomento considerato che la scadenza del bilancio di previsione 2023 sarà posticipata al 15 settembre 2023, così come richiesto dalla Conferenza Stato-Città, anche se ancora trattasi di una notizia ufficiale ed inoltre, riferisce che gli atti sono stati consegnati al proprio gruppo con qualche giorno di ritardo.

**Alle ore 20,15 il Presidente del Consiglio Comunale**, chiede la sospensione della seduta consiliare di cinque minuti.

Si procede alla votazione della sospensione della seduta che viene approvata ad unanimità dei consiglieri presenti.

Alla ore 20:25 si riprendono i lavori, risultano presenti 9(nove) consiglieri- assente 1(uno) (Lo Monaco Maria Chiara).

**Il Presidente**, ritiene che il rinvio richiesto dal Consigliere Nobile non possa essere accolto, in quanto sulla proroga al 15 settembre del bilancio di previsione 2023, non è stato emanato un decreto, ma trattasi di una notizia proveniente da una fonte abbastanza attendibile.

**Il Presidente**, sottopone a votazione il rinvio richiesto dal Consigliere Nobile G.

Presenti e votanti 9 (nove) consiglieri

Favorevoli 2(due) (Nobile G. e Oieni L.)

Contrari 7(sette) (Noto S., Matasso F., Cicero A., Iudicello M.G., Rivilli P., Salamone A., Ferraro R.).

A seguito della menzionata votazione il rinvio non viene accolto.

**Il Sindaco**, riferisce che sulla società che ha in appalto la raccolta dei rifiuti urbani non vi è nulla da eccepire, ma i costi di conferimento in discarica sono lievitati in maniera considerevole e molte discariche sono state chiuse in Sicilia in quanto sature, pertanto si è costretti a trasferire i rifiuti fuori dalla Regione. Appunto per tale motivazione, in quest'ultimo periodo, presso la Regione Siciliana, si discute su come risolvere la problematica rifiuti e si spinge verso la realizzazione di termovalorizzatori, problemi non risolvibili nell'immediato.

**Il Sindaco**, continua il proprio intervento, riferendo ai consiglieri comunali, che il servizio di spazzamento a Castel di Lucio incide per un importo pari a circa € 32.000,00, scelta effettuata dalla

precedente Amministrazione e quindi per la continuità di quest'ultimo, in futuro, si dovranno fare i conti con il Bilancio.

Conclude il proprio intervento, puntualizzando che i costi inseriti nel PEF per l'anno 2023, saranno applicati nella rata di saldo/conguaglio del mese di dicembre.

**Il Consigliere Nobile G.**, chiesta e ottenuta la parola, si augura che il servizio spazzamento venga confermato anche per gli anni futuri, per i benefici che lo stesso ha comportato e sottolinea, che il rinvio del punto all'ordine del giorno, era stato chiesto per effettuare un più approfondito studio sull'argomento, pertanto invita il Sindaco ad attenzionare la premialità e il progetto per la compostiera di comunità.

Infine il Capogruppo di Minoranza Nobile a nome del proprio gruppo dichiara che esprimeranno voto sfavorevole alla **Revisione intro periodo Piano Economico Finanziario(PEF)-Anno 2023, approvazione delle tariffe della tassa sui Rifiuti TARI e scadenza saldo/conguaglio TARI Anno 2023**, in quanto la documentazione non è stata consegnata nei termini previsti, così come affermato ad inizio della trattazione dell'argomento in esame questa sera.

Poiché nessuno chiede di parlare, **il Presidente** mette ai voti la proposta di deliberazione avente ad oggetto **“Approvazione Revisione infra-periodo Piano Economico Finanziario(PEF) anno 2023, approvazione delle tariffe della tassa sui Rifiuti TARI e scadenza saldo/conguaglio TARI anno 2023”**.

Con votazione palese per alzata di mano, la proposta viene approvata con voti 7 (sette ) favorevoli (Noto S., Matasso F., Cicero A., Iudicello M.G., Rivilli P., Salamone A., Ferraro R.) e n. 2 (due) voti contrari (Nobile G., Oieni L.);

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, espressi dai Responsabili degli uffici competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Constatato l'esito delle votazioni testé proclamate dal Presidente

## **DELIBERA**

**Di approvare** , la proposta di delibera avente ad oggetto **“Approvazione Revisione infra-periodo Piano Economico Finanziario(PEF) anno 2023, approvazione delle tariffe della tassa sui Rifiuti TARI e scadenza saldo/conguaglio TARI anno 2023”**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il seguente dispositivo:

1. Di approvare la revisione infra-periodo Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2023 (All. “A”), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, dando atto che il PEF approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/06/2022, per l’anno 2023, era pari a € 165.558,00 mentre il PEF revisionato per il medesimo anno è di importo pari a € 193.700,00;
2. Di prendere atto del PEF 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023;
3. Approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023 (“All. “B”), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
4. Di stabilire la scadenza per il pagamento del saldo/conguaglio TARI anno 2023, in data 12/12/2023;
5. Di dare atto che il PEF sarà trasmesso ad ARERA da parte della SRR Messina Provincia per l’approvazione definitiva.
6. Trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 1 comma 767 della legge 160/2019 e dell’art. 13 comma 15-ter del DL 201/2011, convertito dalla legge 214/2011.
7. Dare atto che per quanto non espresso nel presente provvedimento si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

La seduta è tolta alle ore 21,05.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. competente ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana nei rispettivi termini di gg. 60 e 120.

PARERI

Ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del 11/12/91, modificato dall'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da IL SINDACO

**OGGETTO: Approvazione revisione infra-periodo Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2023, approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e scadenza saldo/conguaglio TARI anno 2023.**

  
**IL PROPONENTE**  
(Rag. Giuseppe/Francesco Giordano)

**Area Contabile**

Per quanto concerne la **regolarità tecnica** si esprime parere **favorevole**

Li 21/07/23

  
**Il Responsabile dell'area contabile**  
(Rag. F. Rinaldi)

**UFFICIO RAGIONERIA**

Per quanto concerne la **regolarità contabile** si esprime parere **favorevole**

Li 21/07/23

  
**Il Responsabile dell'area contabile**  
(Rag. F. Rinaldi)

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91,

si attesta la **copertura finanziaria** come segue:

Interventi di bilancio \_\_\_\_\_

Somma disponibile \_\_\_\_\_

Impegnare \_\_\_\_\_

Differenza \_\_\_\_\_

Li 21/07/23

  
**Il responsabile del servizio finanziario**  
(Rag. F. Rinaldi)

**OGGETTO: Approvazione revisione infra-periodo Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2023, approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e scadenza saldo/conguaglio TARI anno 2023.**

**PREMESSO** che

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che aveva istituito, dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- a decorrere dall'anno 2020, con l'art. 1, comma 738, legge 27/12/2019 n. 160 l'Imposta Unica Comunale - IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (tassa sui rifiuti) per la quale sono fatte salve le disposizioni già contenute nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutiva della IUC;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATE**

- la delibera dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, e successive modifiche ed integrazioni, la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 6, della delibera ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del PEF e precisamente ai seguenti commi:
  - comma 6.1 il quale recita *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;
  - comma 6.4 il quale recita: *"Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*;
  - comma 6.5 il quale recita *"L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva"*;
  - comma 6.6 il quale recita *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;
- la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 avente ad oggetto *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*
- la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari ;
- la deliberazione n. 363 del 03/08/2021, con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025;
- la deliberazione n. 2/2021 del 4/11/2021 avente ad oggetto *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025"*;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto: *"il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in*

relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni", che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA;

**TENUTO CONTO** che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile;

**CONSIDERATO** che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

**CONSIDERATO** che la Delibera Arera del 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF ha previsto con l'articolo 8.5 che "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.";

**CONSIDERATO** che la Delibera Arera del 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF ha previsto con l'articolo 8.6 che "Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio";

**RILEVATO** che l'aumento rilevante del costo di conferimento dei rifiuti, riconducibile ad un sensibile incremento del tasso d'inflazione e la crescita dei costi dell'energia e dei carburanti, e l'esternalizzazione del servizio di spazzamento, hanno determinato un significativo scostamento tra i costi previsionali individuati dal comune nel P.E.F. Tari (quadriennio 2022/2025) approvato con la delibera di C.C. n. 21 del 29/06/2022 e quelli effettivamente sostenuti e/o da sostenere per la copertura integrale del costo del servizio rifiuti per l'anno 2023;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**PRESO ATTO** dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (all.2) alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o

dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

- il D.M. 171 del 01.07.2020 avente per oggetto "Modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale";

#### **RICHIAMATI, inoltre:**

- l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) il **comma 683**, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "...Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

**RILEVATO** che al comma 5 - quinquies dell'articolo 3 decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con Legge 25 febbraio 2022, n. 15, "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. (Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile)";

**VISTO** l'art. 13, c. 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, , dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

**VISTO** l'art. 13 c. 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che: " A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruimento su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/05/2023, il quale ha Differimento al 31 luglio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

**VISTO** il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;



**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 91 del 20/04/2023 avente ad oggetto: "Approvazione schema di "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI, adeguato alla Delibera ARERA 15/2022/R/RIF";

**VISTA** la proposta di delibera di C.C. avente ad oggetto: "Approvazione "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI", adeguato alla Delibera ARERA 15/2022/R/RIF";

**RAVVISATO** che è stato inviato agli utenti l'avviso di pagamento acconto TARI anno 2023, tenendo conto delle tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 21 del 29/06/2022;

**RITENUTO** di stabilire la scadenza per il pagamento del saldo/conguaglio TARI anno 2023, in data 12/12/2023;

**VISTO** il PEF anno 2023, nonché la relazione e le relative tariffe TARI 2023, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la relazione di validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente denominato SRR Messina Provincia del PEF anno 2023, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale

**VISTO** l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

**VISTO** l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** l'allegato parere del Revisore dei Conti;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### **PROPONE**

1. di approvare la revisione infra-periodo Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2023 (All. "A"), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, dando atto che il PEF approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/06/2022, per l'anno 2023, era pari a € 165.558,00 mentre il PEF revisionato per il medesimo anno è di importo pari a € 193.700,00;

2. di prendere atto del PEF 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023;

3. approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023 ("All. "B"), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

4. di stabilire la scadenza per il pagamento del saldo/conguaglio TARI anno 2023, in data 12/12/2023;


5. di dare atto che il PEF sarà trasmesso ad ARERA da parte della SRR Messina Provincia per l'approvazione definitiva.

**Trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della legge 160/2019 e dell'art. 13 comma 15-ter del DL 201/2011, convertito dalla legge 214/201.

**Dare atto** che per quanto non espresso nel presente provvedimento si rimanda alle disposizioni di legge in materia;

**Di chiedere** l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area Contabile  
(Rag. Franca Rinaldi)



IL PROPONENTE  
(Rag. Giuseppe Francesco Giordano)





Prot.1459 del 20 luglio 2023



e p. c.

Alla Responsabile dell'Area Contabile  
Comune di Castel di Lucio

Al Sig. Sindaco  
Comune di Castel di Lucio

1

**Oggetto: Relazione di validazione del Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Castel di Lucio ex Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla Delibera n.443/2019 dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) come modificata dalla Delibera n.15/2022.**

*1. Premesse*

La presente relazione è predisposta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A., nella qualità di E.T.C. – Ente Territorialmente Competente, e costituisce il documento conclusivo utile ad effettuare l'attività di validazione prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera n.443/2019 dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'art.19 dell'allegato A alla citata Delibera nonché secondo le previsioni delle successive Deliberazioni, in ultimo la n.15/2022.

L'attività di validazione è stata pertanto effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA, come modificata dalla n.15/2022, e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità aventi ad oggetto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR 2).

Si precisa che il Comune di Castel di Lucio ha già approvato il PEF TARI 2022/2025 con atto consiliare n.21 del 29 giugno 2022. La validazione è stata rilasciata dallo scrivente ETC con atto n.855 del 3 maggio 2022. La trasmissione ad ARERA è avvenuta, invece, con nota prot.1498 del 4 luglio 2022.

Il Comune di Castel di Lucio ha ritenuto necessario revisionare il PEF 2022/2025 relativamente all'anno 2023 poiché i costi di conferimento, rispetto alle previsioni, sono aumentati notevolmente.

Occorre, inoltre, premettere che la procedura di validazione svolte dall'ETC non costituiscono alcuna revisione contabile dei bilanci del Comune o dei gestori; dei conti, voci aggregate o informazioni degli stessi; di informazioni o dati finanziari rendicontati, e, pertanto, questo Ente Territorialmente Competente non intende fornire alcun tipo di attestazione in base ai principi di revisione o un'asseverazione dei dati forniti.

In particolare, la scrivente, ricevuta la richiesta di asseverazione da parte del Comune di Castel di Lucio (prot.1457 del 20 luglio 2023) si è limitato ad una verifica dei dati inseriti nel Piano trasmesso dal medesimo Comune, senza una loro revisione contabile e, tantomeno, una revisione contabile dei dati di bilancio dei gestori.

Ha verificato comunque, preso atto degli obblighi in capo ai Comuni, scaturenti dalle previsioni della L.R. n.9/2010, la corretta allocazione delle voci di spesa per la Società di Regolamentazione Rifiuti secondo la pianificazione finanziaria approvata dall'Assemblea dei Soci della stessa SRR e rappresentata, singolarmente, ad ognuno dei medesimi.

Ha verificato, inoltre, l'adempimento relativo all'individuazione dello schema regolatorio e della carta della qualità previsti dalla Deliberazione ARERA n.15/2022.

Il presente documento esprime la valutazione e la validazione della scrivente SRR, nei limiti e stante le osservazioni indicate, con riferimento al solo Piano economico e finanziario trasmesso dal Comune di Castel di Lucio. Il parere è inoltre espresso solo con riferimento a quanto previsto dalla Delibera n.443/2019, all'art.6.3 e 6.4. ed alla successiva Delibera n.15/2022 e pertanto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli ivi indicati.

La SRR Messina Provincia S.C.p.A., assumendosi la responsabilità della validazione oggetto del presente documento con le limitazioni predette, non assume alcuna responsabilità in merito alle scelte adottate sulla base del presente documento, in particolare nessuna responsabilità per eventuali danni subiti a seguito di decisioni prese o non prese, azioni intraprese, o non intraprese, sulla base dei contenuti della presente relazione.

Il Comune di Castel di Lucio, ente impositore della tariffazione, ha definito i seguenti fattori di *sharing* dei proventi tali da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori:

- $b = 0,30$
- $\omega = 0,10$
- $\text{fattore di } \textit{sharing} = b \cdot (1 + \omega) = 0,33$


Tutto ciò considerato, questa SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi delle Delibere ARERA n.443/2019 e seguenti e, in ultimo, n.15/2022, esprime parere positivo per la validazione della revisione 2023 del PEF 2022-2025 del Comune di Castel di Lucio.


**SRR Messina Provincia S.C.p.A.**  
**Direttore Generale**  
**Giuseppe Mondello**

**SRR Messina Provincia S.C.p.A.**  
**Responsabile del Servizio TARI**  
**Rosario Longo**



Mondello Giuseppe  
20.07.2023 14:04:50  
GMT+01:00





**COMUNE DI CASTEL DI LUCIO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

Verbale del revisore dei conti del 22/07/2023

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione inerente " Approvazione revisione infra-periodo Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2023, approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e scadenza saldo/conguaglio TARI anno 2023".

**IL REVISORE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, pervenuta il 19/07/2023

Visti:

il D. Lgs. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011;

il D.M. 37/2015;

i principii applicati e l'armonizzazione ARCONET;

Visti lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;


Visto il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;


tutto ciò premesso

esprime parere **FAVOREVOLE** sull'atto indicato in oggetto.


**IL REVISORE DEI CONTI**

(dott. Giulio Cordaro)












**Comune di Castel Di Lucio**  
**TARIFE TARI 2023**

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE PER PERSONA
	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,882186	41,02
Famiglie di 2 componenti	1,035099	41,02
Famiglie di 3 componenti	1,176248	39,31
Famiglie di 4 componenti	1,270348	28,20
Famiglie di 5 componenti	1,305636	20,51
Famiglie di 6 o più componenti	1,293873	35,03

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>				
	Categoria	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
		Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
			Quv	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,355060	1,961021	3,316081
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,928355	2,801459	4,729814
3	Stabilimenti balneari	1,954414	2,861798	4,816211
4	Esposizioni, autosaloni	1,355060	1,961021	3,316081
5	Alberghi con ristorante	4,039122	5,878753	9,917875
6	Alberghi senza ristorante	2,579826	3,749645	6,329471
7	Case di cura e riposo	4,690593	6,814009	11,504602
8	Uffici, agenzie	2,736179	3,991001	6,727180
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,449532	3,560007	6,009539
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,022827	4,400445	7,423272
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,960945	5,749455	9,710400
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,762238	4,025480	6,787719
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,778533	5,495169	9,273702
14	Attività industriali con capannoni di produzione	2,241061	3,245382	5,486443
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,475591	3,594487	6,070078
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13,029425	12,929809	25,959234
17	Bar, caffè, pasticceria	11,413776	20,280405	31,694182
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,390916	6,395945	10,786862
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,723183	9,772781	16,495964
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,211770	10,641233	15,853003
21	Discoteche, night club	4,560299	6,650232	11,210531
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,146589	1,680875	2,827465



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente  
FTO: Noto Salvatore

Il Consigliere Anziano  
FTO: F. ILIASSO

Il Segretario Comunale  
FTO: A.G. Nigrone

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il 02-08-2023

Li 28/07/2023

Il Segretario Comunale  
A.G. Nigrone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

che la presente deliberazione:

non è soggetta a controllo, come chiarito con circolare dell'Ass.to Reg.le EE.LL. 24/03/2003, pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 28/07/2023

Il Segretario Comunale  
A.G. Nigrone

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
A.G. Nigrone

### ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ col n. \_\_\_\_\_ del reg. delle pubblicazioni.

Li \_\_\_\_\_

Il responsabile della pubblicazione

Il Messo

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del messo comunale e del Responsabile della pubblicazione albo on line.

Dalla residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
A.G. Nigrone

